



Istituto di Istruzione Superiore "BERGAMINI"

Cod. Mecc. MIIS011002 – C.F. 97270270156

Liceo Scientifico – Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate - Liceo delle Scienze Umane-

Via San Carlo 19 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)

Liceo Artistico – Via S. Allende 2 – 20020 Arese (MI) – tel. 02-93581514

tel. 02-9953147 – e-mail miis011002@istruzione.it – PEC: miis011002@pec.istruzione.it



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
C.F. 97270270156 C.M. MIIS011002**

A00-MIIS011002 - Ufficio Protocollo- IIS B.RUSSELL
Prot. 0004436/U del 13/12/2021 23:15:17



Garbagnate M.se, 13/12/2021

CIRCOLARE N. 91

Ai Docenti	Sede
Al Personale A.T.A.	Sede
Ai Verificatori certificazione verde COVID-19	Sede
Alle Referente Covid d'istituto e loro sostituti	Sede
Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	Sede
All'Albo d'Istituto	Sede
Al Sito web d'Istituto	

Oggetto: Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola.

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 26 novembre 2021, n. 282, è pubblicato il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che fra gli altri, ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, estende l'obbligo vaccinale al personale della scuola.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende, dunque, il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall'art. 2 del D.L. 172/2021, è stato esteso al personale scolastico l'obbligo vaccinale come previsto dall'art. 3-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall'art. 1 del D.L. 172/2021.

Dal prossimo 15 dicembre 2021, quindi, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde "rafforzata" (vaccinazione, guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

Pertanto, tutto il personale docente ed ATA entro il 15 dicembre 2021 deve essere in possesso di documentazione sanitaria comprovante una delle seguenti condizioni:

- effettuazione della vaccinazione;
- presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dal 15 dicembre 2021;
- eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale sulla base di un'adeguata certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

Coloro che presenteranno la prenotazione della richiesta di vaccinazione hanno l'obbligo di trasmettere alla scuola immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.





Istituto di Istruzione Superiore "BERTRAND RUSSELL"

Cod. Mecc. MIIS011002 – C.F. 97270270156

Liceo Scientifico – Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate - Liceo delle Scienze Umane -
Via San Carlo 19 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)

Liceo Artistico – Via S. Allende 2 – 20020 Arese (MI) – tel. 02-93581514

tel. 02-9953147 – e-mail miis011002@istruzione.it – PEC: miis011002@pec.istruzione.it



Qualora entro il 15 dicembre 2021 o entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 (ex art. 9, c. 3, del DL n. 52 del 2021), a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico inviterà l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti ~~gi~~giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale sulla base di un'ideonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

Nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale continuerà a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'interessato è tenuto a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico. In tal caso, nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino, in via transitoria, detto personale continuerà a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, comunicata dal dirigente scolastico al personale interessato. All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata "nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500". La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.

La Dirigente
prof.ssa Giuseppina Pelella
*Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Ammin. digitale e normativa connessa*